Trento, 20 dicembre 2007

Prot. n. 9080/35/07

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA

"LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 45 BIS FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA (TN) – LOTTO A3 IMPIANTI TECNOLOGICI"

Descrizione dell'opera: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli impianti tecnologici (intervento "A.3" della 10ª perizia suppletiva e di variante) della variante alla S.S. 45 Bis fra i Comuni di Arco e Riva del Garda (TN).
Trattasi della realizzazione degli impianti tecnici (elettrici, illuminazione, supervisione e controllo, antincendio, ventilazione) per le cinque nuove gallerie (galleria naturale Monte Englo, galleria artificiale Via Ardaro e gallerie artificiali L1, L2, L3) e per il tratto stradale esterno, comprensivo di tutti i nuovi svincoli.

Importo complessivo a base d'appalto:
Euro 5.493.594,52.- di cui:
- Euro 5.364.768,30.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- Euro 128.826,22.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 48.354,70.- per oneri di sicurezza specifica non soggetti a ribasso);

così suddiviso:

- categoria prevalente:
OG11 (impianti tecnologici): Euro 4.652.848,34.-, di cui:
- **a misura:** per Euro 4.246.825,53.-, di cui Euro 4.179.837,20.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 66.988,33.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 48.354,70.- per oneri di sicurezza specifica);
- **a corpo:** per Euro 406.022,81.-, di cui Euro 404.249,84.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 1.772,97.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione obbligatoria, eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione (in caso contrario, il concorrente è tenuto, **a pena di esclusione,** a dichiarare che intende subappaltare le relative lavorazioni per l'intero importo indicato in offerta):

OG1 (edifici civili ed industriali): Euro 840.746,18.- di cui Euro 780.681,26.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 60.064,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo e a misura.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 55 del DLgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante **offerta a prezzi unitari** di cui all'art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in conformità alle norme contenute nel presente disciplinare, al capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Termine di esecuzione dei lavori: **480** giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ulteriori informazioni si veda l'articolo 11 del Capitolato Speciale d'appalto (norme amministrative).

I lavori sono finanziati con fondi del bilancio provinciale.

I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento come previsto dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

L'opera non è suddivisa in lotti. L'opera è un lotto facente parte dei lavori di costruzione della circonvallazione di Riva del Garda (TN).

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, il presente Disciplinare di gara (norme integrative del bando), i modelli per rendere le dichiarazioni, la "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", possono essere ritirati in copia presso il **Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali – Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496460),** nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

La "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica verrà rilasciata in copia conforme all'originale.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare richiesta per il rilascio della predetta documentazione, anche a mezzo fax, al sopra citato ufficio appalti, **almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta,** indicato nel bando di gara.

Parte della predetta documentazione relativa alla gara d'appalto – in particolare, oltre al bando e al presente disciplinare, i modelli di dichiarazioni per la partecipazione, le "*schede analisi prezzi da compilare a cura del concorrente (elaborati G.2.1 e G.2.2.)*", contenenti anche le "*disposizioni generali in materia di verifica delle offerte anormalmente basse*" è disponibile sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

Gli elaborati progettuali sono in visione presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) e **possono essere ordinati in copia su supporto informatico (cd rom) presso il predetto Ufficio Appalti, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta.**

Per ottenere copia fotostatica dei medesimi, ci si dovrà rivolgere al Servizio Opere Stradali, telefonando al n. 0461/497547 (geom. Enrico Zambotti) - 0461/497403 (geom. Claudio Decarli) – 0461/497513 (segreteria): il rilascio della documentazione sarà subordinato alla corresponsione delle relative spese di riproduzione e/o spedizione.

Il cd rom costituisce solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza degli elaborati progettuali presenti su cd rom con quelli esistenti su supporto cartaceo.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo fax, al Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - ufficio appalti - via Dogana 8 - 38100 Trento - fax 0461/496460, non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa al pubblico incanto, l'impresa concorrente dovrà far

pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E GESTIONI GENERALI – Ufficio Appalti
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38100 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2008

un unico plico chiuso, controfirmato e adeguamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità, riportante all'esterno la scritturazione o stampigliatura della denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la seguente dicitura: **GARA D'APPALTO per i "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 45 BIS FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA (TN) – LOTTO A3 IMPIANTI TECNOLOGICI"**

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- **le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1;**
- **il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;**
- **la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;**
- **l'eventuale documentazione di cui al paragrafo 4.4 e 4.5.**
- **l'offerta economica – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura 'OFFERTA ECONOMICA', da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'ufficio Appalti – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione appaltante invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non** saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico sopra indicato e della busta contenente l'offerta economica in difformità alle modalità sopra indicate.

La prima seduta di gara sarà tenuta il giorno 19 marzo 2008 alle ore 9.00, presso la sala ASTE, Via Dogana, 8 - Trento.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e dei commi 4 e 5 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 95 del D.P.R.554/99.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("dichiarazioni") del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art. 37 co. 13 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. I predetti consorzi sono tenuti quindi ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla

procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o per le quali sia stato accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo tale da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle offerte presentate.

Ai sensi dell'art. 20 c. 10 e 11 della L.p. 26/1993, non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero i cui Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, controllate o controllanti le Imprese sopra individuate.

AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni sub punto 4.1 del presente disciplinare di gara dovranno essere prodotte:

a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti sub 4.1 punto 1, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- **attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.**, di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d'appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA **dovrà riportare altresì** la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 95 del DPR 554/1999 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG11 per l'importo totale dei lavori oppure con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile subappaltabile OG1 per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria OG1 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente sarà tenuto, **pena l'esclusione dell'offerta,** a subappaltare le predette lavorazioni per l'intero loro importo indicato in offerta, indicando tale intento nella dichiarazione di subappalto allegata all'offerta medesima.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/2006 **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.lgs. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate un'impresa possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che

l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso deve essere presentata la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 del presente invito relativamente a ciascuna raggruppata.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. n. 26/93 non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale, utilizzando il modulo sotto indicato, e recare in ciascun foglio la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito**, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) **non sia già costituito** e partecipi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio). Le predette Imprese, inoltre, dovranno rendere la dichiarazione di impegno prevista al successivo paragrafo 4.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato **"Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto"**, secondo le modalità descritte all'art. 90 del D.P.R. 554/1999. **Il predetto modulo, rilasciato in copia conforme all'originale, deve essere ritirato da parte del concorrente presso l'Amministrazione appaltante, Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti - Via Dogana 8 - 38100 Trento, previa richiesta da inviare anche a mezzo fax, almeno entro 14 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.**

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente del prezzo unitario offerto per ogni singola voce relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) e del prodotto dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).
I concorrenti dovranno poi indicare il prezzo complessivo offerto (in cifre e in lettere) derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali unitamente al conseguente ribasso percentuale (in cifre e in lettere).

L'offerente dovrà infine compilare il riepilogo in calce al modulo contenente l'offerta economica.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con due decimali dopo la virgola, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando **il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso**, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà il **ribasso percentuale** indicato **in lettere** e in tal caso tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato dall'art. 90 del D.P.R. 554/99.

Si precisa che **l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza**, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Le correzioni al ribasso percentuale in lettere e ai prezzi unitari in lettere dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale in lettere e ai prezzi unitari in lettere effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale in lettere e ai prezzi unitari in lettere dovranno essere singolarmente confermate mediante apposizione, a lato di ciascuna correzione apportata, della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito o del solo Consorzio se già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta il mancato utilizzo del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" rilasciato in copia conforme all'originale dalla stazione appaltante, la mancata sottoscrizione dell'offerta in ciascun foglio da parte del Legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore (o dei legali rappresentanti o dei procuratori di tutte le imprese in caso di associazione non costituita), la mancata indicazione del ribasso percentuale in lettere e di uno o più prezzi unitari in lettere, nonché la presenza di correzioni del ribasso percentuale in lettere e dei prezzi unitari in lettere non effettuate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che:

- le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006;
- relativamente alla parte a corpo, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.
Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.
Il concorrente dovrà trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.
In entrambi i casi sopra descritti il concorrente dovrà apporre a lato della correzione, della riduzione o dell'integrazione la sottoscrizione per conferma del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

3.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni:

1. **a pena d'esclusione, l'eventuale dichiarazione di subappalto,** in carta legale o resa legale, resa secondo le modalità indicate nel **successivo paragrafo 6,** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se resa da un raggruppamento già costituito, ovvero da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, qualora questi non siano ancora costituiti.

2. **le schede di analisi dei prezzi unitari,** al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi degli artt. 86 e seg. del D.Lgs. 163/2006, da rendere utilizzando le "*schede analisi prezzi da compilare a cura del concorrente (elaborati G.2.1 e G.2.2.)*", predisposte dall'Amministrazione e le eventuali giustificazioni da compilarsi **per tutti** gli articoli relativi alle voci di prezzo.
   Le schede di analisi dei prezzi unitari e la documentazione giustificativa dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se rese da un raggruppamento già costituito, ovvero da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, qualora questi non siano ancora costituiti.

3. **a pena di esclusione la dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5 D.P.R. 554/99**, del Legale rappresentante dell'Impresa, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) che attesti **"di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006".**

L'offerta economica, unitamente alla suddetta documentazione, deve essere

inserita senza alcun altro documento, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità, e poi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati (si veda precedente paragrafo 1).

Sull'esterno della busta contenente l'offerta devono essere specificati la denominazione dell'offerente e la seguente dicitura: **OFFERTA ECONOMICA: "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. N. 45 BIS FRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA (TN) – LOTTO A3 IMPIANTI TECNOLOGICI".**

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONI

Unitamente all'offerta (ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica) devono essere prodotte**, a pena di esclusione**, le seguenti **dichiarazioni**, rese anche congiuntamente dal Legale rappresentante dell'Impresa, o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, eventualmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare, attestanti quanto segue:

1. **il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A.** di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate con riferimento ai lavori da appaltare, relativamente alla categoria prevalente OG11 ed alla categoria scorporabile subappaltabile OG1, da dichiarare specificatamente; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA **dovrà riportare altresì l'indicazione del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.**

   (La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1), pena l'esclusione).

   (Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica; alla dichiarazione potrà essere allegata copia dell'attestazione succitata, anche ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.)

2. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** e cioè:
   a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;*

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

oppure (in presenza di sentenze) tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione. *L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.* In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (*per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante)*; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che in quest'ultimo caso l'estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p...

<u>Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché delle condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 163/2006.</u>

Fatta salva la valutazione delle singole fattispecie di reato, saranno ritenuti ostativi alla partecipazione i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;
m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m bis) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

3. **che alla gara non partecipano imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ex art. 2359, comma 1 del c.c.;** (*eventuale in caso di sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con altre imprese*): l'elenco delle imprese controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C., con l'indicazione dei relativi rappresentanti legali e direttori tecnici;

4. **che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, commi 10 e 11, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto**;

5. **che l'impresa ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;**

6. **che l'Impresa ha preso conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;**

7. **che l'impresa ha piena e completa conoscenza ed accetta tutte le clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto (in particolare gli art. 7 e 45), nel piano di sicurezza e**

negli elaborati grafici di progetto, senza riserva alcuna;

8. **che l'impresa ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;**

9. ***Eventualmente*, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006**;

10. *(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006*):

- l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 D.Lgs. 163/2006;

(*se consorzio di cui all'art.. 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006*):
che le imprese consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 5 D. Lgs. 163/2006;
(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e del D.Lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio; *(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e*) *D.Lgs. 163/2006* l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

11. (nel caso di G.E.I.E.): l'elenco delle imprese consorziate o componenti il G.E.I.E (denominazione/ragione sociale, sede legale e partita IVA).

12. *(se associazione temporanea non ancora costituita)* **l'elenco delle Imprese costituenti il raggruppamento, la relativa tipologia** *(orizzontale, verticale, misto, in cooptazione)*, **la quota/parte affidata a ciascuna, l'indicazione della mandataria, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

13. *Eventualmente*, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OG1** che si intende eseguire direttamente. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente invito, pena l'esclusione.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1), pena l'esclusione.

Il concorrente deve inoltre indicare un **numero di fax** al quale l'Amministrazione possa eventualmente inviare la richiesta di cui all'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

A pena di esclusione in caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei, ovvero contenere l'indicazione dell'Impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e l'impegno a conformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione,** la documentazione comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari al **5% dell'importo a base di gara**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 34, comma 3, della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, **e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.**

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui

all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44/2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante “Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia”, la fideiussione dovrà essere formalizzata, **a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità alternative:

a) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
b) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, nonché formalizzata con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo che la somma garantita dovrà essere pari al **5%** dell’importo a base di gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3 della L.P. 26/93, **integrata a pena di esclusione dalla seguente clausola**: “il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare, a pena di esclusione, le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario";
b) "la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ";
c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
d) "il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante".
e) il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

4.3 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA

All'interno del plico di cui al punto 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** di **euro 100,00.-** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 10 gennaio 2007 - istruzioni contenute sul sito internet:www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG.
La presente procedura viene identificata con il seguente **codice CUPAT 22200704449.**

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità:
mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il codice **CUPAT** che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante **deve allegare all'offerta** la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta di versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l' esclusione automatica dalla gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre la documentazione di seguito indicata:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
3. che l'offerta *(se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale")* determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, *oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99)* determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 co. 13 D.Lgs. 163/2006, qualora non risulti da altra documentazione presentata.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale

con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico.

L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anzichè nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee**, di cui al paragrafo 4.1, punto 12.

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1 (n. 1 e 3) e 4.1, nonché della documentazione di cui ai paragrafi 4.2, 4.3 e nei casi in cui sia dovuta anche della documentazione di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5 comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

I requisiti di cui ai paragrafi 2.2 e 4.1 devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, che sarà tenuta il giorno **19 marzo 2008 ad ore 9.00** presso la sala ASTE, via Dogana, n. 8, Trento, come indicato nel bando, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:
a) a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
b) a sorteggiare un numero pari al 10 (dieci) per cento del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 - mediante fax inviato al numero indicato nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1 - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al medesimo punto 4.1 (punto 1).

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata, oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati;
b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura della stazione appaltante, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
c) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti ammessi dalla gara;
d) alla determinazione della soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui ribassi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'art. 86 co. 1 del D.lgs. 163/2006;
e) alla sospensione della seduta ed alla trasmissione delle offerte e delle giustificazioni dei concorrenti di cui al punto d) al responsabile della struttura provinciale competente per la fase dell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, di altri organismi tecnici della stazione appaltante, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo punto 7.

All'esito di tale analisi, il responsabile della struttura competente per la fase di esecuzione dei lavori, comunicherà le valutazioni al soggetto che presiede la gara

che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** indicato (in lettere, se difforme da quello in cifre). Il predetto ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l'importo a base di gara relativo alle lavorazioni soggette a ribasso con l'importo di offerta al netto degli oneri della sicurezza.

Nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia per la valutazione obbligatoria dell'anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di provvedere comunque all'esame della congruità delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difformi da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato dall'art. 90 del D.P.R. 554/99.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/1993, dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto del presente appalto, deve produrre apposita dichiarazione contenente **l'esatta indicazione:**

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare **per intero** le opere della predetta categoria.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.
  Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile/subappaltabile OG1** sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato degli oneri di sicurezza relativi.
  Si ricorda che qualora il concorrente non attesti in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1 è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare **per intero** le opere della medesima categoria.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa legale e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione di subappalto dovrà essere **UNICA** e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Per quanto non disciplinato dall'art. 42 L.P.26/1993 si applica la normativa statale in materia di subappalto.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli articoli 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 86 co. 1 del D.Lgs. 163/2006: "…*quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media*".

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, l'impresa dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell'amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nel documento denominato **"*disposizioni generali in materia di verifica delle offerte anormalmente basse*" contenute nelle "*schede analisi prezzi da compilare a cura del concorrente (elaborati G.2.1 e G.2.2.)*"**.

Per la descrizione della procedura relativa alla fase di valutazione delle offerte anomale si rinvia al precedente paragrafo 5.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario e, in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei

confronti del concorrente che segue in graduatoria, alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito specificata.

L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA **dovrà riportare altresì** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

  (La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1), pena l'esclusione).

- **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:

- l'indicazione dei legali rappresentanti per imprese individuali e Società diverse da quelle in nome collettivo, oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
- per le Società, l'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
- la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252
- eventualmente, le speciali abilitazioni per l'esecuzione di impianti previste dalla legge.

- (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000,** ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7del D.Lgs. 163/2006.

- **a comprova** dell'inesistenza del divieto di cui all'articolo 20, commi 10 e 11, della L.P. n. 26/93 – relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto del contratto d'appalto – una dichiarazione resa dal legale rappresentante con la quale si attesta se sussistano o meno situazioni di controllo o collegamento con altre imprese così come definite dall'articolo 2359 del C.C..
Nel caso sussistano tali situazioni di controllo o collegamento con altre imprese, dovrà essere dichiarato l'elenco delle imprese controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. con l'indicazione dei relativi rappresentanti legali e direttori tecnici.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui al presente paragrafo sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

A comprova della veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione appaltante.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea,** ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Qualora a seguito della verifica si rilevi la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, nonché all'escussione della cauzione provvisoria e, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006. Quindi provvederà conseguentemente, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla nuova aggiudicazione, previa eventuale valutazione della congruità dell'offerta.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui sopra anche nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procederà secondo le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa infine che l'Amministrazione aggiudicatrice segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine**

perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione intervenuta a conclusione della procedura di gara, la seguente documentazione:

a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);

b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) DICHIARAZIONE dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Provincia, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all'art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nonché le eventuali proposte integrative di cui alla lett. a) del medesimo comma (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa);

e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata

autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nel punto 5 del presente Invito.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11 è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

10.1. L'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, è tenuto alla costituzione di una fideiussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dalla Provincia, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui

all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione della Provincia al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;

3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **nonchè a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta** in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:* "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia".

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art.108 del D.P.R. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10.2. In conformità a quanto indicato nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la **polizza assicurativa** di cui all'art. 103, comma 1 del D.P.R. 554/1999, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:
Sez. A):
partita 1) opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;

partita 2) opere e impianti preesistenti: EURO 2.000.000,00.-.;
partita 3) spese di demolizione e sgombero: EURO 1.000.000,00.-.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme al relativo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 26 del capitolato Speciale d'Appalto.

10.3 L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103, comma 2 del D.P.R. 554/99 è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-.
In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del capitolato speciale di appalto, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere i seguenti danni:
a) danni a cose dovuti a vibrazione (importo Euro 500.000,00);
b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (importo Euro 500.000,00);
c) danni a cavi o condutture sotterranee (importo Euro 500.000,00).

Ai sensi dell'art. 103 c. 4 del D.P.R. 554/1999, la polizza dovrà essere trasmessa al Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Contratti – della Provincia Autonoma di Trento, via Dogana, 8 – Trento- a richiesta del medesimo Ufficio.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art.108 del D.P.R. 554/99, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1 (n. 1 e 3) e 4.1, nonché della documentazione di cui ai paragrafi 4.2, 4.3 e nei casi in cui sia dovuta anche della documentazione di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5 comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula

del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante). Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, a cura del Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali della Provincia autonoma di Trento, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicataria.

Per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 81 di data 14 settembre 2006, assunta dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici Trasporti e Reti, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna dei lavori** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai punti 8, 9 e 10 del presente disciplinare di gara, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. **Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie** di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 129 del D.P.R. 554/1999.

Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 34, comma 3, della L.P. 26/1993 presentato, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste 118 del D.Lgs. 163/2006. L'Impresa aggiudicataria ed il soggetto affidatario del subappalto o del cottimo sono tenuti al rispetto di quanto ulteriormente disposto 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti via via corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della

procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Laura Lucianer – tel: 0461/496427

Trento,

IL DIRIGENTE
- dott. Tommaso Sussarellu -

LC/LL
Allegati:

A) Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C)
B) Lista delle categorie di lavoro e forniture in copia conforme all'originale
C) Elaborati *G.2.1 e G.2.2.* "*schede analisi prezzi da compilare a cura del concorrente*", contenenti anche le "*disposizioni generali in materia di verifica delle offerte anormalmente basse*"
D) CD ROM contenenti gli elaborati progettuali

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
5) responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura.
6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.